Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA . Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO . il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 Un fascicolo L. 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze), via del Tritone n 61/A-61 B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 17 ottobre 1958, n. 937.

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una nuova ed efficiente regolamentazione del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per la marina mercantile e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi.

Art. 2.

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Art. 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) ai condannati, per delitti dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica, o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi, purchè non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Art. 4.

I Comuni e le Camere di commercio, industria e agricoltura vigilano sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Art. 5.

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dalle categorie economiche operanti nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità della iniziativa autorizza, sentita la commissione di cui all'art. 14, l'istituzione del mercato.

Qualora i mercati siano istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura, l'ente promotore ne concede, con apposita convenzione, la costituzione, la gestione, la manutenzione e l'eventuale ampliamento ad un consorzio avente personalità giuridica, costituito tra le categorie economiche operanti nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli o delle carni o dei prodotti ittici.

Può partecipare al consorzio, oltre il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura, ogni altro ente pubblico o privato che vi abbia interesse.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione, da pronunciarsi dall'ente concedente.

La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

Nelle more della costituzione del consorzio, gli enti che hanno istituito il mercato provvedono direttamente all'impianto ed all'esercizio del mercato stesso.

La convenzione, i provvedimenti di revoca e di decadenza e le deliberazioni relative all'esercizio temporaneo diretto sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

Art. 6.

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 200 milioni di lire.

Qualora la spesa sia inferiore a 200 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione a' termini della legge 25 giugno 1865, n 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 7.

Presso ogni mercato è istituita una commissione nominata dal prefetto e composta da un presidente e dai seguenti membri:

1) un rappresentante del Comune, designato dal Consiglio comunale;

2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla Giunta camerale;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori;

6) un commerciante all'ingrosso;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto;

9) un consumatore;

10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato.

Delle commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici, istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorità marittima competente.

Alle sedute della commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.

I membri di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 10 sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

Le commissioni di mercato hanno il compito di:

a) stabilire il numero dei posteggi;

b) esercitare le altre attribuzioni previste dal presente decreto o dal regolamento di mercato;

c) svolgere attività consultiva nei riguardi degli enti pubblici preposti alla vigilanza sui mercati ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria e commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonchè di conservazione delle merci;

b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

e) all'orario di funzionamento del mercato;

f) ai requisiti necessari per la nomina del direttore di mercato ed alle modalità del relativo concorso;

g) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Le norme per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 14.

Art. 9.

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti, sentita la relativa commissione ed approvati dal prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, nè imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato, salvo l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina dei prezzi, sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato ed approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

Art. 10.

Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 del presente decreto legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

a) per le vendite:

1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;

2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;

4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni.

b) per gli acquisti:

1) i commercianti al minuto;

2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e ~~trasformazione dei prodotti~~;

3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici è ammesso l'acquisto al dettaglio anche da parte dei consumatori nelle ore che saranno fissate dai relativi regolamenti.

Art. 11.

Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore di mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conserva-

zione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dal prefetto, sentita l'autorità sanitaria provinciale.

Art. 12.

Presso ogni mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca d'interesse nazionale in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'istituto di credito o la banca e da approvarsi dal prefetto.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della cassa è affidata a istituto di credito o a banca autorizzati all'esercizio del credito peschereccio.

Art. 13.

Nei casi in cui le irregolarità o l'inefficienza del mercato rivestano carattere di particolare gravità, il Ministro per l'industria e il commercio può, su proposta del prefetto, disporre la sospensione della gestione o la revoca della concessione, nominando un commissario governativo, che resta in carica fino al verificarsi delle condizioni necessarie per la gestione del mercato nei modi previsti dal presente decreto-legge.

Se la concessione è revocata, la gestione del mercato è assunta dall'ente concedente, fino a quando non è possibile procedere a nuova concessione.

Art. 14.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

Della prima sezione fanno, inoltre, parte:

1) tre rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Della seconda sezione fanno, inoltre, parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno, inoltre, parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopra indicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per la marina mercantile e per la sanità.

Essa dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e commercio.

La commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e commercio o del suo delegato.

La commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto-legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale e gli enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare.

Art. 15.

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni del presente decreto-legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato La sospensione è deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni

In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto. con provvedimento definitivo può disporre nei loro confronti la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 16.

Il presente decreto-legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In caso di inadempienza, vi provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 17.

Per il funzionamento della commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 del presente decreto legge è autorizzata la spesa di lire dieci milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

All'onere di lire otto milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958 59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — BO — TAMBRONI — GONELLA — PRETI — ANDREOTTI — TOGNI — FERRARI AGGRADI — SPATARO — MONALDI

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1958
Atti del Governo registro n. 114 *foglio n.* 82 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1958.
Segni caratteristici dei titoli definitivi al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, concernente, fra l'altro, il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 in buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° gennaio 1968;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 1° marzo successivo;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli definitivi al portatore dei nuovi buoni novennali di scadenza 1968;

Decreta:

Art. 1.

I titoli definitivi al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1959, a quella n. 18, di scadenza 1° gennaio 1968.

Art. 2.

I buoni sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana del corpo del titolo rappresenta il campanone della Torre dell'Orologio, in Venezia, battuto dai Mori; quella di ciascuna cedola, il Ponte di Rialto in Venezia.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice a disegni ornamentali che si ripetono, interrotta, in alto, da motivi architettonici e dalla riproduzione, a tratteggio finissimo, della celebre tela di Giambattista Tiepolo « Nettuno che offre a Venezia i doni del Mare », in una cornicetta rettangolare.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana — Direzione Generale del Debito Pubblico — Buoni del Tesoro Novennali 5% - a premi di scadenza 1° gennaio 1968 — Decreto-Legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84 — e Decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 — Titolo appartenente alla Serie (numero della serie) — del capitale nominale di lire (importo in lettere) — rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) buoni unitari — di Lire Cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) — fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) — iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico — con godimento dal 1° gennaio 1959 Roma, 1° luglio 1958 Il Direttore Generale (C. Scipione) — V° per la Corte dei conti (G. Consoli) — Il Direttore di Divisione (A. Gennaro) — N. 377.500 di pos (Serie IV) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, l'indicazione « 1968 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, una cornice rettangolare a motivi ornamentali che racchiude un disegno raffigurante, in primo piano, il campanone della Torre dell'Orologio, in Venezia, battuto dai Mori, e, sullo sfondo, le cupole della Basilica di San Marco.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5% 1968; al centro, la leggenda: « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda: « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso,

verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5%-1968 — D. L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella Legge 23 febbraio 1958, n. 84 — e Decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, tra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo

Al centro della cedola, campeggia, in sottofondino, la cifra « 1968 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto la losanga è stampata la leggenda: « 5% — B.T.N. 1968 — 5% ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da L.	5.000	in	blu;
»	»	10.000	in	rosso-bruno;
»	»	20.000	in	arancione;
»	»	50 000	in	verde smeraldo;
»	»	100.000	in	bruno;
»	»	500 000	in	grigio lavagna;
»	»	1.000.000	in	viola malva;
»	»	10.000.000	in	verde-pisello.

La carta filigranata del taglio da lire 10 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1968 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in grigio.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1958
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 351. — FLAMMIA

(5486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 13 ottobre 1958:

Isola Nunzio, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Bronte, stesso distretto;

Cale Clara notaio residente nel comune di San Sepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Castiglione Fiorentino stesso distretto,

Rognoni Cesare, notaio residente nel comune di Belgioioso, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia,

Micheli Ferruccio, notaio residente nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma,

De Stefano Nicola, notaio residente nel comune di Gesualdo, distretto notarile di Avellino, e trasferito nel comune di Avellino,

Venditti Loreto, notaio residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Edolo, stesso distretto,

Busacca Salvatore, notaio residente nel comune di Demonte, distretto notarile di Cuneo, e trasferito nel comune di Barge, stesso distretto,

Porfiri Orfeo, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì,

D'Alessio Gaetano, notaio residente nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caiazzo, stesso distretto;

Cialona Francesco, notaio residente nel comune di Brembilla, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Clusone, stesso distretto,

Scata Guglielmo, notaio nel comune di Incisa Scapaccino distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Mombaruzzo, stesso distretto,

Grilli Tiziano, notaio residente nel comune di Chianciano Terme, distretto notarile di Siena è trasferito nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto,

Soldano Mirella, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, e trasferito nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni,

Marano Delfino, notaio residente nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Foggia;

Calvani Giovanni, notaio residente nel comune di Chioggia distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Noale, stesso distretto,

Fasola Edoardo, notaio residente nel comune di Moncalvo distretto notarile di Casale Monferrato è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano,

Ferrazzi Edo Franco notaio residente nel comune di Giussano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lonate Pozzolo, stesso distretto,

Giani Luigi, notaio residente nel comune di Cantu, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Nerviano, distretto notarile di Milano,

Bevilacqua Enrico, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, e trasferito nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile di Milano;

Masini Enrico, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano,

Faso Mariano, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Palermo,

Albanese Pietro, notaio residente nel comune di Chiusa Sclafani, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Bisacquino, stesso distretto,

Marino Vincenzo, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Partinico distretto notarile di Palermo,

Lolacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Brindisi, stesso distretto;

Cecchettani Mario, notaio residente nel comune di Cossato, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona,

Graziadio Maria, notaio residente nel comune di Morano Calabro, distretto notarile di Castrovillari, è trasferito nel comune di Castrovillari,

Pavan Lino, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Adria, stesso distretto,

Gloria Valdimiro, notaio residente nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce è trasferito nel comune di Monteroni di Lecce, stesso distretto,

Rinaldi Rinaldo, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Marostica, stesso distretto,

Rossi Dionigi, notaio residente nel comune di Cotignola, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Vergato, distretto notarile di Bologna,

Franchi Adolfo, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna,

Crespi Giuseppe notaio residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova,

Guasti Primo, notaio residente nel comune di Gravellona Toce, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Pontedera, distretto notarile di Pisa,

Marcone Pasquale notaio residente nel comune di Modigliana, distretto notarile di Ravenna, e trasferito nel comune di Ravenna,

Scarano Alessandro, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Ravenna,

Grillo Maria, notaio residente nel comune di Bivona distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sciacca,

D'Alessio Federico, notaio residente nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Roccapiemonte, stesso distretto,

Rosapepe Elio, notaio residente nel comune di Laviano distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Colliano, stesso distretto,

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Centola, distretto notarile di Salerno, e trasferito nel comune di Sant'Angelo a Fasanella stesso distretto,

Mannino Salvatore, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina e trasferito nel comune di Santa Teresa di Riva stesso distretto,

Bonfrate Girolamo, notaio residente nel comune di Fragagnano distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto

Manfredi Francesco, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone,

Las Casas Antonio, notaio residente nel comune di Viagrande, distretto notarile di Catania è trasferito nel comune di Misterbianco stesso distretto,

Leotta Sebastiano notaio residente nel comune di Letojanni distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania,

Ponte Ercole, notaio residente nel comune di Riposto distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Mascalucia, stesso distretto,

Brighina Giuseppe, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania,

Attaguile Gioacchino, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania,

Dovi Gaetano, notaio residente nel comune di Sinopoli distretto notarile di Palmi è trasferito nel comune di Adrano distretto notarile di Catania,

Dugo Attilio, notaio residente nel comune di Rosolini distretto notarile di Siracusa e trasferito nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania;

Paternitì Dante, notaio residente nel comune di San Piero Patti, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Naso, stesso distretto.

(5473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Merano »

(Manifestazione 28 settembre 1958)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 28 settembre 1958 e dell'esito del « Gran Premio » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati

A) Primi premi. biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 28 settembre 1958 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie F n 96710:
L 100 000 000 abbinato al cavallo Spegasso.

2) Biglietto serie P n 30553:
L 25 000 000 abbinato al cavallo Zambo.

3) Biglietto serie O n 42454:
L. 5 000 000 abbinato al cavallo Montlouvier.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti al « Gran Premio » aventi diritto al premio di L. 1 000 000 ciascuno.

1) Bigl. serie	B	n	23832		9) Bigl. serie	N	n	15911
2) » »	B	»	61294		10) » »	N	»	42254
3) » »	B	»	80202		11) » ».	O	»	51631
4) » »	D	»	43659		12) » »	P	»	17512
5) » »	D	»	49256		13) » »	S	»	13806
6) » »	E	»	25197		14) » »	T	»	45023
7) » »	E	»	52042		15) » »	U	»	05507
8) » »	E	»	99632					

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie F n 96710 vincente il primo premio . . . . L. 1.000 000

2) al venditore del biglietto serie P n. 30553 vincente il secondo premio . . . » 200 000

3) al venditore del biglietto serie O n. 42454 vincente il terzo premio . . . . » 50 000

Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 30 000 ciascuno.

Roma, addì 29 settembre 1958

p. Il presidente del Comitato generale di direzione
DE ROMANIS

(5443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1955 30 agosto 1956 e 23 giugno 1957, nella zona di Castelnuovosotto, località Cogruzzo (Reggio Emilia) dell'estensione di ettari 215 compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 1° agosto 1955, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1955, 31 agosto 1956 e 24 giugno 1957, nella zona di Guastalla (Reggio Emilia) dell'estensione di ettari 350 compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1955, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952 24 luglio 1953, 4 agosto 1954, 23 ottobre 1955, 20 agosto 1956 e 30 giugno 1957, nella zona di Scandiano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1201, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma disposto con i decreti Ministeriali 9 agosto 1954, 28 ottobre 1955 26 agosto 1956 e 20 giugno 1957, nella zona di Boretto (Reggio Emilia) dell'estensione di ettari 525, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma disposto con i decreti Ministeriali 28 luglio 1953, 28 luglio 1954 18 ottobre 1955, 21 agosto 1956 e 10 giugno 1957, nella zona di Reggio Emilia, Albinea e Quattro Castella (Reggio Emilia) dell'estensione di ettari 1300, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1953, s'intende prorogato ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione sotto qualsiasi forma disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1953, 31 luglio 1954 21 ottobre 1955 22 agosto 1956 e 22 giugno 1957, nella zona di Reggio Emilia, località Villa Massenzatico, dell'estensione di ettari 515, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi del l'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1954, 26 ottobre 1955, 24 agosto 1956 e 12 giugno 1957, nella zona di Cadelboscosopra, località Traghettino (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 120, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

(5213)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1958, al registro n 885, foglio n 400, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 5 febbraio 1956 proposto dall'ingegnere capo del Genio civile a riposo dott ing Gardini Cesare avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 luglio 1955, col quale veniva collocato a riposo.

(5357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 16 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,75	624,74	624,75	624,70	—	624,75	624,70	624,70	624,75
$ Can.	643,45	644,30	644 —	644,375	642,70	—	644,25	643,20	643 —	644 —
Fr Sv lib	145,55	145,59	145,56	145,58	145,50	—	145,60	145,55	145,55	145,57
Kr D.	90,25	90,17	90,20	90,20	90,20	—	90,20	90,20	90,17	90,20
Kr N.	87,22	87,20	87,20	87,21	87,20	—	87,195	87,20	87,18	87,20
Kr Sv.	120,30	120,29	120,30	120,28	120,25	—	120,27	120,30	120,24	120,20
Fol	164,95	164,98	164,98	164,985	165,10	—	164,98	165 —	164,92	164,95
Fr B.	12,50	12,51	12,51	12,51575	12,515	—	12,51	12,516	12,50	12,51
Fr Fr	148,23	148,20	148,25	148,23	148,20	—	148,21	148,20	148,15	148,20
Fr Sv. acc.	142,75	142,80	142,82	142,8025	142,80	—	142,795	142,80	142,77	142,80
Lst	1743,65	1743,40	1743,25	1743,375	1743,20	—	1743,375	1743,50	1743 —	1743 —
Dm occ.	149,18	149,20	149,20	149,195	149,15	—	149,195	149,20	149,15	149,20
Scell Aust.	24,09	24,09	24,09	24,095	24,10	—	24,09	24,098	24,09	24,09

Media dei titoli del 16 ottobre 1958

Rendita 3,50 % 1906	70,70
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934	86,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,95
Id. 5 % 1936	98,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1958

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	644,312
1 Franco svizzero lib	145,59
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	164,982

1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	148,22
1 Franco svizzero acc	142,799
1 Lira sterlina	1743,375
1 Marco germanico	149,195
1 Scellino austriaco	24,092

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a dieci posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n 629 (articoli 14 e 21);
Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588 (articoli 6, 11 e 12);
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 1 a 10, 161, 200 primo comma e 202),
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 (articoli 1, 2, 3, 9, 11, 12 e 13),
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507,
Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n 539 e 24 febbraio 1953, n 143,
Vista la legge 13 marzo 1958, n 365,
Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1958, con cui due posti della qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili sono stati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241, riservati agli assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 7, n. 2 lettera *b*) del citato regio decreto n. 2241,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili

Due dei predetti dieci posti verranno assegnati di diritto ai candidati, ove ve ne siano, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, superino la prova di esame facoltativa di lingua tedesca

I posti riservati come in premessa agli assistenti universitari e che rimarranno scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei posti messi a concorso col presente bando

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del predetto titolo di studio, pur che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato·

1) a 37 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943, per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno, per i profughi dell Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

2) a 39 anni· per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n 1, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa di cui al l'art. 2 legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante), per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge dicembre 1956, n 1404,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell Africa orientale, per i mutilati e invalidi che, nelle provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto stato abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, (non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato 4, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40

Per gli assistenti ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè il candidato non superi i 40 anni (art 17 decreto legislativo maggio 1948, n 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465)

Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restando il limite non superiore ad anni 40

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili tra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

C) sia cittadino italiano,

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall elettorato attivo politico nè sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile superiore o distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta da bollo da L. 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1500 eseguito presso un Archivio notarile superiore o distrettuale.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino, da richiedersi al competente Archivio notarile, con l'autentica del notaio, relativa alla fotografia e alla firma dell'aspirante, e l'applicazione di una marca da bollo da L. 200.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento del detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università ove lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se intendono o meno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nonchè della fotografia e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone a margine la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole poi al competente procuratore della Repubblica.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma del l'art. 4 comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume dettagliate informazioni sulla condotta morale e civile del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale nonchè dei certificati dei carichi pendenti, richiede alla competente autorità accademica la conferma della validità del titolo di studio ed invia quindi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili, le domande come sopra completate.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale degli archivi notarili, nel termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine ed agli effetti anche dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2 lettera *b*:

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta bollata da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o gli invalidi ex combattenti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e invalidi di cui alle leggi 5 gennaio 1955, n. 14 (art. 9) e 3 aprile 1958, n. 467 (articoli 1 e 2), i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure il Modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di cui agli articoli 8 e 9 legge 5 gennaio 1955, n. 14 e all'art. 2 legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi ex-combattenti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione Mod. 69 rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi

che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza su carta bollata da L. 100.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Gli assistenti ordinari e straordinari incaricati e volontari, produrranno, ai fini di cui all'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, un certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore attestante il periodo di servizio prestato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio centrale archivi notarili nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lettera *B* del l'art. 2 del presente decreto dovranno produrre i documenti necessari a dimostrarne il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

e) certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950 n. 375 e 4 ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 n. 1176 tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dal l'esame obiettivo la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato su carta bollata da L. 100, firmato dalla competente autorità accademica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo da L. 200, autenticata da notaio;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947 n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti ad eccezione della fotografia con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 200.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di tre prove scritte obbligatorie sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere.

b) di una prova scritta facoltativa di lingua tedesca che consiste in una traduzione dal tedesco in italiano da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario. Detta prova ha la durata di quattro ore.

c) di una prova orale obbligatoria avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte obbligatorie, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

d) di una prova orale facoltativa di lingua tedesca consistente nella lettura e successiva traduzione in italiano di un brano in lingua tedesca.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove obbligatorie di esame;

due funzionari della carriera direttiva degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Occorrendo la Commissione verrà integrata da un insegnante per la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua tedesca.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Nella prova facoltativa di lingua tedesca il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno 7/10 nell'esame scritto e 6/10 nell'esame orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nella prova orale obbligatoria.

Art. 12.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi con il trattamento economico spettante ai vice conservatori della carriera direttiva degli Archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1958

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n. 8, foglio n. 221. — BOVIO

(5324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quarantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 39;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, quarantasette dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno devono essere conferiti mediante concorso riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi gli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire, tramite l'ufficio presso cui l'impiegato presta servizio, alla prefettura della Provincia in cui ha sede detto ufficio, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera E) dell'art 2 del presente decreto

Art 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dal l'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100 tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione o in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117.

Gli aspiranti che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata

h) copia, su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6

I candidati che dimostrino di essere impiegati dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) prova pratica di dattilografia;

5) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) lettera *a* e *b* e 4), la prova orale verterà sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 5).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 luglio 1958

p. *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1958
Registro n. 21, *Interno, foglio n.* 151.

(5183)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventisette posti di agenti di cambio nel ruolo dela Borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200 e firmata di pugno del candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione e firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio di Borsa valori o l'Ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di Ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Milano nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, e risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di

cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) dell'art. 3

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute alla segreteria della Commissione oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di alcuno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica nonchè per la prova di esame, i commissari compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile di economia politica e di scienza delle finanze nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella detta prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8, costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguai periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni e per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra » l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

6) « gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio » un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) *a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD 6 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica.

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) *a*) i « profughi dai territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciato dal predetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « reduci della deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1958
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 266

(5361)

MOLA FELICE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.